

ALCUNE COSIDERAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE (PIMUS e POS: documentazione formale e documentazione sostanziale)

Nonostante i valori statistici nazionali forniscano numeri globali in progressiva diminuzione per gli infortuni sul lavoro, gli eventi, talvolta gravi o addirittura mortali, sono sempre e comunque preoccupanti.

Tabella B1.1.2 - Denunce d'infortunio in occasione di lavoro per settore di attività economica

Settore di attività economica	Anno di accadimento				
	2017	2018	2019	2020	2021
F Costruzioni	35.061	36.400	37.155	30.146	34.957
Totale	416.118	413.401	410.940	444.612	398.635

L'organizzazione dei lavori ed il sistema dei controlli ha sicuramente contribuito molto alla riduzione degli infortuni; anche se bisogna precisare che la crisi economica, ancora più accentuata nel settore dell'edilizia e delle costruzioni in genere, e la conseguente riduzione del numero di occupati e delle giornate di lavoro ha contribuito a tale riduzione.

Il recente diffondersi dei "bonus" legislativi ha, d'altra parte, fatto riprendere molte attività troppo spesso con modalità non adeguate per la fretta di rientrare nei contributi pubblici.

Come sistema di controlli che ho citato, non ci si riferisce solo agli organi di vigilanza, ma anche alle verifiche dei Coordinatori, quando previsti dalla normativa, che con le visite, più o meno frequenti e soprattutto nel caso di attività lavorative particolari (ad esempio, la fase iniziale di montaggio del ponteggio), "suggeriscono, stabiliscono, dispongono o impongono" di regolarizzare condizioni più o meno critiche di lavoro che possono creare rischi e quindi infortuni.

Deludente, spesso molto molto deludente, è invece a parere personale il contributo dato dalla documentazione obbligatoria che si deve redigere per ciascun cantiere da parte del Coordinatore (P.S.C.) e da parte dei datori di lavoro (essenzialmente P.O.S. e Pi.M.U.S.).

Troppo spesso, tale documentazione si rivela inutile in quanto redatta solo per ottemperare ad un obbligo di legge, con schede e fotocopie ripetitive ricopiate dalla normativa invece di analizzare e RISOLVERE problematiche specifiche del cantiere.

La documentazione prevista dalle norme non è fine a se stessa ma serve proprio per prevedere come realizzare i sistemi di sicurezza, potersi organizzare le metodologie di lavoro e consentire successivamente di lavorare in modo corretto e sicuro senza improvvisazioni o facilonerie pericolose.

=====
ing. Marco Nadalini – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ferrara-Rovigo

Il presente contributo ha natura personale e non impegnativa per la Pubblica Amministrazione di appartenenza (Ispettorato del Lavoro).

Non sono i documenti in sè, l'insieme dei fogli di questa documentazione che elimina i pericoli e aumentano la sicurezza, ma sono comunque documenti che devono essere compilati per obbligare a fare certe considerazioni, certe analisi: programmare, prevedere, organizzare i lavori.

Sono documenti che devono essere pertanto interpretati come ISTRUZIONI per organizzare il lavoro, prevedere eventuali problemi e difficoltà e trovare le soluzioni che andranno successivamente adottate poter poi lavorare in modo sicuro evitando improvvisazioni che comportano il rischio di infortunio.

Ciascuna ditta (a parte i lavoratori autonomi, i cosiddetti "artigiani") che esegue lavorazioni in cantiere è tenuta a redigere la documentazione di cantiere e consegnarla al Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori per verifica e approvazione prima dell'inizio delle attività (nonchè alla ditta affidataria sub-appaltatrice per la verifica della compatibilità reciproca).

(Non si può altresì evitare di ammettere che la documentazione serve, anche, per poter dimostrare agli organi di controllo di essersi organizzati per lavorare correttamente e che le analisi dei problemi e la ricerca delle soluzioni siano state effettivamente fatte.)

Se si prende, come esempio, l'esigenza di installare un ponteggio o comunque delle opere di supporto alle lavorazioni, gli infortuni sono causati da gravi carenze di rispetto di regole preesistenti:

- Completezza (ai fini della sicurezza) di parapetti e impalcati nei ponteggi
- Ancoraggi (presenza, idoneità)
- Rispetto degli schemi del libretto
- Prima ancora, analisi del sito, delle esigenze, del problema, da documentare nel P.S.C. e/o P.O.S.
- Nel caso di non possibilità di realizzare il ponteggio secondo gli schemi concessi e previsti dall'autorizzazione ministeriale e dal libretto, necessità di calcoli e di progetto
- Montaggio e smontaggio sotto la sorveglianza (e guida) di un preposto
- Revisione e controllo dell'integrità dopo un certo periodo di tempo e dopo rilevanti perturbazioni
- Ecc.

Tutto questo, già previsto dalle vecchie norme, rimane ed anzi deve essere una parte intrinseca del Pi.M.U.S. (oppure P.O.S.) .

Nessuno mette in dubbio che le lavorazioni in cantiere siano più problematiche rispetto ad attività meno modificabili nel tempo, ma proprio la carenza di organizzazione e programmazione, oppure fatte solo formalmente con carte inutili, causano spesso situazioni rischiose.



Quando si organizza un lavoro, non è sufficiente prevedere cosa servirà per arrivare in quota, fino a raggiungere tutte le zone di lavoro, ma è necessario considerare anche in quale contesto ambientale ci si trova o troverà, se ci sono altre lavorazioni con le quali interferire e se ci saranno esigenze successive di modifica e ampliamenti.

La situazione dei luoghi di lavoro viene talvolta trascurata e non se ne tiene conto fino a che il problema diventa urgente e difficilmente risolvibile.

Per esempio, la forma del fabbricato o della zona di appoggio può frequentemente creare ostacoli alla realizzazione del ponteggio come era stato ipotizzato nello schema classico tradizionale, previsto dal libretto del costruttore.

Potrebbero essere presenti terrazze, balconi, tettoie, oppure la vicinanza di altri fabbricati.



La disponibilità degli spazi potrebbe essere non adeguata e insufficiente per montare il ponteggio.

La base di appoggio potrebbe essere in pendenza, su un piano inclinato o con dislivelli fra una parte e un'altra della zona di partenza; la resistenza dell'appoggio alla base del ponteggio potrebbe essere non idonea, con un solaio o una tettoia di resistenza incerta oppure potrebbe esserci il rischio di condutture sotto un ridotto strato di marciapiede.


Potrebbero esserci problemi nella realizzazione degli ancoraggi, per esempio dovuti ad una muratura in sasso, con mattoni legati a calce, ad un edificio storico sul quale non è consentito ancorarsi provocando lesioni. Il numero ed tipo di ancoraggi potrebbe essere totalmente da rivedere ai fini dell'idoneità, per esempio nel caso si debbano mettere dei teli pubblicitari che poi fanno "vela" rispetto al vento.

Interventi su strutture fatiscenti possono creare problemi di stabilità e rischio di crollo se non si provvede preliminarmente ad adeguati sostegni e puntellamenti.

Non si deve escludere la possibilità di pericoli e conseguenti situazioni di rischio che dal cantiere si riflettono sulle persone esterne estranee ma anche che dall'esterno possono ripercuotersi verso il cantiere. Potrebbe esserci l'esigenza di mantenere il passaggio, magari veicolare o comunque un passaggio carraio, sotto il ponteggio.



Nel caso sia previsto l'utilizzo del ponteggio per altre lavorazioni successive, è necessario valutare l'idoneità per tali lavorazioni o prevedere modifiche e ampliamenti, considerando a priori l'esigenza di modifiche al ponteggio.



E ovviamente chi e come verranno fatte le eventuali modifiche e ampliamenti. Solo in casi del tutto eccezionali può essere valutata la modifica da parte di altre ditte nel caso di cessazione dei lavori da parte dell'impresa principale che "lascia" il cantiere con il ponteggio e comunque tale ipotetica possibilità deve essere adeguatamente valutata e autorizzata da parte del Coordinatore dopo una verifica dell'abilitazione dei lavoratori in quanto in possesso di adeguata formazione specifica.

Anche se sono stati sottolineati gli esempi relativi all'utilizzo dei ponteggi, nel fare un esempio diverso, per un semplice cantiere lungo una strada è impensabile non adottare delle precauzioni adeguate nel caso si debba procedere a saldature e/o scavi mentre a poca distanza transitano pedoni e ciclisti soggetti ai danni derivanti dall'essere a contatto visivo con la luminosità della saldatura o caduta nello scavo non adeguatamente delimitato !



Si accenna molto velocemente in questa sede ad un altro problema molto diffuso, l'idoneità del parapetto per eventuali lavorazioni sulla copertura inclinata.

In passato, "reinterpretando" in modo un poco arbitrario una norma relativa all'altezza dei montanti per i vecchi ponteggi in legno, molti coordinatori prescrivevano un parapetto del ponteggio posizionato "vicino" al bordo che superasse di 1,20 metri la linea di gronda.



Art. 125. Disposizione dei montanti

 4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato sul piano di gronda; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiède a **protezione esclusivamente** dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.

L'emanazione di una norma UNI e ancor di più alcuni infortuni mortali accaduti hanno però spinto a modificare nell'anno 2009 la normativa stabilendo che il parapetto del ponteggio non è (normalmente) idoneo per attività lavorative sopra la copertura.

LAVORI SULLA COPERTURA

«E' possibile l'impiego di ponteggi (l'utilizzo dei parapetti di ponteggio) di cui all'articolo 131 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell'articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono le loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio?»

LAVORI SULLA COPERTURA

È possibile l'impiego di ponteggi di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell'articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono le loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio?

Si è dell'avviso che è possibile l'impiego di ponteggi di cui trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono le loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto delle norme di cui all'articolo 133 del citato decreto, deve risultare la natura di protezione collettiva, nonché...

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 29 DEL 27/08/2010

«... e' possibile l'impiego di ponteggi (...parapetti...) previo specifico progetto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono le loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio?»

..... CONSIDERATI GLI ARTICOLI 111, 115, 122, 138, 148, ... SI E' DELL'AVVISO CHE E' POSSIBILE L'UTILIZZO DI ADEGUATI D.P.I. OPPURE ADOTTARE ACCORGIMENTI SPECIFICI PER ADEGUARE LE PROTEZIONI COLLETTIVE (PUR CON I LIMITI DOVUTI ALL'URTO CONTRO LE STESSA).

ED A SEGUITO DI ADEGUATA VALUTAZIONE DEI RISCHI VENGANO ESEGUITI I PROGETTI DI PROTEZIONE COLLETTIVA FIRMATI DA INGEGNERE O ARCHITETTO.

pre
vist
o
dall

a normativa e confermato con una successiva circolare del Ministero del Lavoro e P.S. del 2010, con tali presupposti, risulta necessario ricorrere all'utilizzo di adeguati D.P.I. oppure adottare accorgimenti specifici per adeguare le protezioni collettive (pur con i limiti dovuti all'urto contro le stesse).

Con pendenze superiori ai 10 gradi è necessario un calcolo di resistenza alle eventuali sollecitazioni dinamiche sia degli elementi portanti che degli elementi di chiusura per garantire che un lavoratore venga sostenuto dopo una caduta, uno scivolamento, un rotolamento e successivo urto contro la protezione.

